

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

## CONSIGLIO DI STATO

*Ricorso in appello avverso ordinanza cautelare di rigetto del TAR*

*Lazio – sez. IIIa bis N. 03707/2019 REG.PROV.CAU., N.*

*03018/2019REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019*

| COGNOME      | NOME          | CODICE FISCALE   |
|--------------|---------------|------------------|
| COPPOLA      | GIORGIA MARIA | CPPGGM86P49B428K |
| MAGGIO       | VINCENZO      | MGGVCN80H08G793Q |
| MAZZARA      | FRANCESCA     | MZZFNC71B48B429L |
| VENDITTI     | LILIANA       | VNDLLN78H61L780N |
| D'ALESSANDRO | DINA          | DLSDNI88R60F839V |
| SERRA        | GAETANO       | SRRGTN81A28B963R |
| ALLEVI       | MICHELA       | LLVMHL80C65B474E |
| ROSSI        | ERIKA         | RSSRKE83H50H501W |
| ADAMO        | DARIO         | DMADRA74C02H163E |
| PRESTIA      | GRAZIELLA     | PRSGZL67L46I833S |
| GIUGA        | ANTONIA       | GGINTN77D66H163W |

giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* così come espressamente designato nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Ferri 17 - 03039 - SORA (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org)

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro por-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- e nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Per Trentino Alto Adige, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- resistenti

### **per la riforma**

dell'ordinanza cautelare di rigetto del TAR Lazio – sez. IIIa bis N. 03707/2019 REG.PROV.CAU., N. 03018/2019REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019

### **In breve.**

Gli odierni appellanti sono docenti abilitati all'insegnamento e vantano il diritto all'inserimento nella 2° fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

Le ragioni che consentono di affermare il valore abilitante dei titoli in possesso dei ricorrenti sono state già oggetto di puntuale argomentazioni nel ricorso introduttivo.

In sostanza i ricorrenti che nel giudizio di merito chiedono il riconoscimento del valore abilitante del titolo, in caso di accoglimento della domanda avrebbero diritto ad essere inseriti nelle graduatorie di 2° fascia o nelle graduatorie di 2° fascia aggiuntive, cioè in coda rispetto agli altri docenti già inseriti anche all'esito dell'aggiornamento.

In difetto di titolo abilitante non sono stati inseriti.

Hanno pertanto proposto ricorso al TAR.

E proposto istanza cautelare per ottenere nelle more del giudizio l'inserimento nelle graduatorie previo riconoscimento, cautelare, del valore abilitante del titolo.

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ma la motivazione non coglie nel segno in quanto è una tautologica ripetizione del contenuto del decreto impugnato.

La circostanza, però, non è stata oggetto del vaglio del Tar Lazio che ha rigettato l'istanza cautelare sul presupposto che "...il DDG 784/18 è un provvedimento volto esclusivamente ad assicurare ai soggetti, che nelle more del triennio hanno conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento, di iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia, senza dover attendere il nuovo triennio (2020-2023)...".

L'ordinanza è illegittima e va riformata in quanto la circostanza

che il decreto sia volto esclusivamente a consentire a coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'iscrizione nelle graduatorie senza dover attendere il nuovo triennio non risponde alla domanda di parte ricorrente che richiede l'accesso alle graduatorie proprio in forza del riconosciuto valore abilitante (giudizialmente) del titolo posseduto con conseguente diritto all'inserimento nelle graduatorie stesse.

Altra differenza non vi è fra i ricorrenti e la previsione normativa che nel secondo caso il diritto all'accesso viene ottenuto in forza del conseguimento del titolo mentre nel primo caso il diritto all'accesso viene ottenuto giudizialmente alla luce del riconosciuto valore abilitante del titolo.

Del resto diversamente opinando si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro i quali conseguito il titolo abilitante secondo i percorsi ordinari coloro che lo ottengono in ragione di un provvedimento giudiziale.

Il decreto impugnato nel ricorso introduttivo consente l'inserimento in seconda fascia a tutti coloro che sono abilitati all'insegnamento.

L'art. 2, comma 1 di cui al Decreto Dipartimentale 784 del 11.05.2018 in tema di "*Inserimento in II fascia aggiuntiva*" statuisce che:

*"I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2018 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati, in un elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio..."*

**L'inserimento in seconda fascia aggiuntiva, pertanto, è subordinato al riconoscimento del valore abilitante dei titoli in**

**possesso degli odierni appellanti.**

**Istanza cautelare, pertanto accolta e, previo riconoscimento incidentale del valore abilitante del titolo disposto l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di seconda fascia.**

Il mancato, spontaneo, riconoscimento del valore abilitante dei titoli da parte del Miur, determina l'impossibilità per i ricorrenti di inserirsi nella seconda fascia aggiuntiva delle G.I.

L'accertamento del valore abilitante dei titoli deve necessariamente essere statuita giudizialmente: conseguentemente va ordinato al Miur l'inserimento nella seconda fascia delle G.I.

**Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 09931/2018 REG.RIC.**, ha così statuito: *"... Considerato che: ad un primo esame, l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo ...(omissis)..."*

*P.Q.M.*

*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello (ricorso NRG 9931/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e limiti di cui in motivazione."*

Nel merito ci si riporta a quanto affermato nel ricorso introduttivo in merito al valore abilitante del titolo.

### **FATTO**

1) Gli appellanti, hanno depositato presso il T.A.R. Lazio - Roma, ricorso per l'annullamento del Decreto-direttoriale n. 1069 dell'11 Luglio 2018 nella parte in cui:

consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, gli odierni ricorrenti quali docenti laureati in possesso di titolo di abilitazione conseguito all'estero in attesa di riconoscimento da parte del Miur, non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato, stante il possesso del titolo abilitante *ex se*;

Gli istanti hanno lamentato la illegittimità del provvedimento per numerosi ordini di motivi tutti riportati nel ricorso;

2) Così espressamente nel ricorso introduttivo:

*"I*

*Illegittimità del Decreto Ministeriale impugnato laddove esclude il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto e di circolo. Illegittimità del bando laddove esclude il diritto dei ricorrenti di presentare la domanda di inserimento.*

*Il valore ex se abilitante. Ammissione con riserva.*

*In via preliminare giova sottolineare che i ricorrenti tutti sono in possesso di:*

- diploma di laurea conseguito in Italia;*
- abilitazione conseguita all'interno di un Paese Membro dell'Unione Europea.*

*Il Consiglio di Stato, con ordinanza 670/2019 resa nel procedimento 9931/2018, in identico contenzioso, ha così statuito: "l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo...."*

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello ...."

*Il Consiglio di Stato, inoltre, con decreto monocratico numero 3020/2018 ha ammesso gli abilitati all'estero il cui titolo è in attesa di riconoscimento da parte del Miur alla procedura concorsuale indetta con DDG del 16.02.2018: "Considerato che nella questione dedotta in giudizio v'è un precedente in termini di questa Sezione (ord. 11/06/2018 n.2614) favorevole ai ricorrenti e che sussistono nella specie le ragioni di estrema urgenza che giustificano la richiesta misura cautelare presidenziale.*

*P.Q.M.*

*accoglie l'istanza ed ammette i ricorrenti, con riserva, alla procedura concorsuale per cui è causa."*

*I ricorrenti, dunque, sulla scorta della normativa comunitaria, possono svolgere la professione di docente all'interno dell'Unione Europea.*

\*\*\*

*Giova precisare che nel caso in esame i ricorrenti hanno tutti presentato domanda di riconoscimento del titolo estero ai sensi dell'art. 5, comma 1. lett. f del D.Lgs 206/2007.*

*La condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi".*

*Per tutte le istanze avanzate dai ricorrenti, sono ampiamente decorsi i*

termini di legge per provvedere.

Ed infatti è trascorso il termine di quattro mesi dal momento della presentazione della documentazione completa da parte di ciascun ricorrente del riconoscimento del titolo estero.

Ne deriva, pertanto, che il silenzio è illegittimo e sussiste l'obbligo di provvedere sull'istanza di parte.

Nel caso in esame, l'attività amministrativa è vincolata.

Infatti, la normativa costituita dal D.Lgs 206/2007 all'articolo 16 comma 2, prevede che "...Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni..."

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a scapito dei ricorrenti.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto dei ricorrenti di essere inseriti, con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

\*\*

In ogni caso, il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia: tale statuizione è chiaramente contro i principi generali dell'ordinamento Comunitario e, nel caso in esame, è fonte di ulteriori discriminazioni in capo ai ricorrenti che hanno presentato la relativa istanza di riconoscimento da oltre 120 giorni e tale termine, concesso al Miur per riscontrare l'istanza



di riconoscimento del titolo estero, è spirato.

Di conseguenza, il termine di 120 giorni non rispettato dal Miur non può non giovare ai ricorrenti che, nelle more, vantano il diritto ad essere inseriti con riserva nella seconda fascia come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

Breve ricostruzione giuridico fattuale.

L'abilitazione all'insegnamento non si configura più quale requisito di accesso ai ruoli di docente.

Tale assunto, che verrà successivamente ripreso, è assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore considerazione.

In ogni caso, si consideri quanto segue.

a) Il Ccnl Scuola, sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle parti sindacali siglato nel Marzo 2018, ha sostituito le parole "funzione di docente" con "professione di docente";

b) il sistema delle professioni all'interno del territorio comunitario è regolato da specifiche normative di rango sovranazionale, come tali, pertanto, aventi valore superiore rispetto alle fonti di diritto interno con esse contrastanti al di fuori delle norme costituzionali e dei principi fondamentali dagli stessi ricavabili;

Fermo restando che l'abilitazione all'insegnamento è un mero certificato che consente la "programmazione degli accessi" e non un titolo idoneo allo svolgimento della professione, i ricorrenti sono in possesso di un titolo che nello Stato membro ove è stato conseguito, consente lo svolgimento della professione;

c) i ricorrenti, comunque, hanno richiesto il riconoscimento del titolo conseguito in Romania al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ma ritengono che sulla scorta della normativa comunitaria sullo svolgimento della professione regolamentata e sulla libertà di circolazione, di possedere un titolo che consenta l'accesso alle Graduatorie ad esaurimento ed al concorso riservato agli

abilitati previsto dall'art. 17 di cui al D.Lgs 59/2017;

d) Infatti, la procedura di riconoscimento del titolo estero in Italia, altro non è che un aspetto formale di una situazione sostanziale verificatasi precedentemente: i ricorrenti o sono abilitati dal momento in cui hanno conseguito il titolo abilitante in Romania, o non lo sono!;

*Del resto la procedura di riconoscimento è procedura di mera verifica formale e quindi nulla aggiunge alla "qualità didattica" del soggetto che ha chiesto il riconoscimento;*

e) in ogni caso, la domanda di riconoscimento, può incidere sugli effetti del riconoscimento ma non sul diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'abilitazione: in altri termini, i ricorrenti sono abilitati all'insegnamento e possono svolgere la professione in tutto il territorio comunitario e la previsione del legislatore nazionale e del Ministero di subordinare il riconoscimento a procedure interne non esclude l'efficacia abilitante del titolo rumeno ed il diritto dei ricorrenti di svolgere la professione regolamentata.

Il riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può, al più, rilevare sotto il profilo meramente temporale ma non incide sul possesso di un titolo idoneo allo svolgimento della professione di docente in Romania e in Italia.

Fatti salve, ovviamente, i casi in cui vengano riscontrare irregolarità formali e sostanziali non sanabili.

f) i ricorrenti, in ogni caso, hanno pieno diritto all'inserimento nella seconda fascia delle G.I., in quanto sono decorsi 120 giorni dal momento della presentazione delle domande di riconoscimento del titolo estero al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Senza dubbio alcuno, il termine di 120 giorni lasciato all'Amministrazione per questioni meramente burocratiche, non può e non deve incidere sul diritto dei

ricorrenti ad ottenere la declaratoria del titolo abilitante con il conseguente diritto all'inserimento in IIa fascia delle G.I..

## II

**Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Disparità di trattamento rispetto al decreto che ha disposto la partecipazione, con riserva, dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, rispetto al decreto impugnato che non consente interinalmente la partecipazione.**

La lettura della normativa in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

**L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»**  
integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60

crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati."

**Quindi Il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati**

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentatola relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione..."

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti abilitati all'estero – il cui titolo non sia stato ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione – purché abbiano presentato domanda di riconoscimento all'Amministrazione resistente.**

Il Ministero dell'Istruzione

da un lato ha riconosciuto – in maniera interinale – il diritto dei ricorrenti a partecipare alle procedure per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno;

dall'altro, in maniera ictu oculi illegittima, nega il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti – in maniera altrettanto transitoria e con riserva (in attesa del riconoscimento del titolo estero) – nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto.

*In conclusione*

*La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:*

- a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;*
- b) al Tfa sostegno accedono i docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Europea purché abbiano presentato all'Amministrazione resistente la relativa domanda di omologa;*
- c) Deve essere consentito l'inserimento con riserva anche nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I.*

### III

*Il valore abilitante, in Italia, dei titoli conseguiti nell'Unione Europea. La procedura di riconoscimento formalizza una situazione sostanziale pregressa.*

*In via preliminare, l'abilitazione all'insegnamento è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa di seguito richiamata, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.*

*Le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di*

formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Ciò è confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, preve che "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..."

*In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione ma dal titolo sottostante e che tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.*

L'abilitazione anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso.

L'abilitazione è stata dallo stesso legislatore nazionale espunta dall'ordinamento giuridico italiano quale requisito per la partecipazione ai concorsi (ndr. art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 letti in combinato disposto con l'art. 110 Legge 107/2015).

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione

all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La disparità di trattamento, sembra evidente e addirittura superfluo avanzare questione di legittimità costituzionale stante la possibilità per il Tribunale di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata: ai fini dell'accesso ai concorsi è necessaria l'abilitazione (sostituita dai 24 Cfu o 36 mesi

di servizio) possono parteciparvi tutti coloro che sono in possesso di titoli che consentano l'accesso ai successivi concorsi!

Tautologico affermare che i ricorrenti tutti, in possesso sia del titolo di laurea che del titolo di abilitazione conseguito in un Paese comunitario, possono quindi partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ed ottenere l'inserimento nelle Gae della Provincia di Pordneone.

Di conseguenza vanno disapplicati tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle Graduatorie ad esaurimento ed alla fase transitoria del concorso prevista dall'art. 17 D.Lgs 59/2017 quando è lo stesso legislatore a prevedere, per i prossimi concorsi, non più l'abilitazione ma 24 cfu o 36 mesi di servizio elidendo l'abilitazione, intesa quale conseguimento dei percorsi Pas, SSIS e Tfa, dall'ordinamento con evidente adeguamento alle superiori discipline comunitarie.

\*

Ma nel caso di specie, la soluzione del problema, assume contorni ancora più semplici.

Fermo restando che l'abilitazione all'insegnamento non è requisito per svolgere la professione di docente, i ricorrenti richiedono soltanto l'inserimento in seconda fascia – anche con riserva – sulla scorta di circostanziati diritti attribuiti direttamente dal legislatore comunitario e non garantiti a causa di un erroneo recepimento delle direttive.

I ricorrenti, infatti, sono docenti che possono insegnare in Romania e Bulgaria e come tali, possono svolgere la professione in Italia mediante una mera procedura di riconoscimento che NON INCIDE SUGLI EFFETTI DELL'ABILITAZIONE GIÀ POSSEDUTA IN CAPO AI RICORRENTI.

\*\*



*La professione di insegnante in Italia, infatti, è una “professione regolamentata” e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.*

*Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE”*

*Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile giungere alle seguenti definizioni normative:*

**a) DEFINIZIONE DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA:**

*- Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;*

*- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;*

**b) DEFINIZIONE DI QUALIFICHE PROFESSIONALI:**

*Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un’esperienza professionale;*

*- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma*

1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

**c) DEFINIZIONE DI TITOLO DI FORMAZIONE:**

- Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità;

- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

Dalle definizioni normative sopra richiamate si può affermare, senza timore di smentita che:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

- I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

- Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata"

*ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;*

*Quanto sopra esposto risulta confermato dalla Direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. Quest'ultima Direttiva, recepita con il cit. D. Lgs 28 gennaio 2016, n. 15, ha modificato la precedente direttiva n. 2005/36/CE, e sostituito il punto 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, sancendo il superamento della comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale nel senso che devono essere considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente.*

*Si deve, poi, ricordare che l'articolo 49 TFUE mira a garantire che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata benefici del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).*

*Così, il legislatore con D.Lgs n. 59/2017 ha espunto dall'ordinamento l'abilitazione all'insegnamento quale titolo propedeutico all'ammissione ai concorsi ordinari ma, allo stesso tempo, ha disciplinato una ulteriore procedura concorsuale semplificata valida solo per i docenti abilitati all'insegnamento e/o inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.*

Il decreto ministeriale è illegittimo in quanto prevede l'abilitazione quale requisito di accesso alla professione di docente mentre il legislatore interno ha eliminato l'abilitazione all'insegnamento tra i requisiti previsti per l'accesso ai concorsi ed il legislatore comunitario non ha mai contemplato l'abilitazione tra i requisiti previsti per lo svolgimento della professione di docente.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è un requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso.

L'abilitazione è stata dallo stesso legislatore nazionale espunta dall'ordinamento giuridico italiano quale requisito per la partecipazione ai concorsi (ndr. art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 letti in combinato disposto con l'art. 110 Legge 107/2015).

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La disparità di trattamento, sembra evidente e addirittura superfluo avanzare questione di legittimità costituzionale stante la possibilità per il Tribunale di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata: ai fini dell'accesso ai concorsi è necessaria l'abilitazione (sostituita dai 24 Cfu o 36 mesi di servizio) possono parteciparvi tutti coloro che sono in possesso di titoli che consentano l'accesso ai successivi concorsi!

Tautologico affermare che i ricorrenti tutti, in possesso sia del titolo di laurea che del titolo di abilitazione conseguito in un Paese

comunitario, possono partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati oggi impugnato in quanto, altrimenti, ciò configurerebbe una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Le disposizione che prevede la necessità dell'abilitazione e non del solo possesso dei 24 cfu da un lato e dei 36 mesi di servizio dall'altro è penalizzante e discriminante per i partecipanti all'attuale concorso in quanto prevede un requisito (l'abilitazione) più e comunque non più richiesto per l'accesso ai successivi concorsi e quindi all'insegnamento.

Di conseguenza va annullata la norma concorsuale laddove prevede l'abilitazione quale requisito per accedere alla presente prova concorsuale quando è lo stesso legislatore a prevedere, per i prossimi concorsi, non più l'abilitazione ma 24 cfu o 36 mesi di servizio elidendo l'abilitazione, intesa quale conseguimento dei percorsi Pas, SSIS e Tfa, dall'ordinamento con evidente adeguamento alle superiori discipline comunitarie.

In conclusione i ricorrenti hanno pieno diritto a partecipare al concorso.

D) Il bando di concorso è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non

***preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.***

*Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.*

*Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"*

***Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:***

*a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;*

*b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";*

***c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;***

*d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione*

regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione, mediante il Dpr 19/2016 ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l’accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e dal D.p.r. 19/2016) emerge e che tali titoli sono idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!



*Non sussiste, nessuna disparità di trattamento tra docenti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero, rispetto a coloro che lo hanno conseguito in Italia.*

***Invero, l'abilitazione all'insegnamento consente di svolgere la professione regolamentata di docente all'interno del territorio dell'Unione Europea.***

*Non vi può essere una disparità di trattamento tra docenti in possesso del medesimo requisito, quello del titolo che consente di svolgere la professione regolamentata all'interno dell'Unione Europea.*

*Introduce un ulteriore requisito per i docenti abilitati all'estero ma nel caso in esame i ricorrenti tutti hanno avanzato l'istanza di riconoscimento del titolo estero al Miur entro il termine previsto dal bando di concorso .*

*Per mero scrupolo difensivo va evidenziato che il limite è comunque illegittimo in quanto i ricorrenti ritengono di essere in possesso di un titolo abilitante che consente lo svolgimento della professione regolamentata, ai sensi dei principi costituzionali della libera circolazione dei lavoratori e dei professionisti all'interno dell'Unione Europea.*

***Tale condizione non può essere subordinata a mere procedure burocratiche interne, quale quelle di riconoscimento del titolo estero da parte del legislatore italiano.***

*In altri termini, il riconoscimento del titolo estero ai sensi del D.Lgs 206/2007 opera esclusivamente su un piano formale rispetto ad una situazione sostanziale (l'abilitazione conseguita in uno Stato Membro dell'Unione Europea) precedentemente verificatasi.*

*Di qui sussiste una palese discriminazione tra i docenti in possesso di titolo di abilitazione conseguito in Italia, rispetto ai docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'estero. ”*

\*\*\*

6) Il T.A.R. Lazio – Roma con ordinanza N. 3707/2019 REG.PROV.CAU., N. 03707/2019 REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019 ha respinto l'istanza cautelare avanzata dai ricorrenti.

**7) La lettura dell'ordinanza evidenzia che il Tribunale non ha affatto esaminato gli specifici motivi di ricorso sollevati ed è fondata su un motivo erroneo.**

Avverso la ordinanza di rigetto interpongono gravame i ricorrenti per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

*Erroneità dell'ordinanza cautelare. Omesso esame di tutti i motivi di diritto. Difetto di motivazione.*

L'ordinanza cautelare emessa dal Tar Lazio, sez. IIIa bis, N. N. 3707/2019 REG.PROV.CAU., N. 03707/2019 REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019 va riformata in quanto erronea e viziata da omessa pronuncia e difetto di motivazione.

Nel ricorso introduttivo, gli appellanti hanno impugnato il Decreto che prevede l'aggiornamento della finestra semestrale 2° fascia, nella parte in cui, ha previsto 2 requisiti per partecipare, con riserva, alle prove concorsuali escludendo gli stessi.

Al fine di evidenziare la erroneità dell'ordinanza, sotto il profilo della omessa pronuncia, occorre preliminarmente richiamare i motivi di ricorso: “

### **I**

*Illegittimità del Decreto Ministeriale impugnato laddove esclude il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva*

*delle graduatorie di istituto e di circolo. Illegittimità del bando laddove esclude il diritto dei ricorrenti di presentare la domanda di inserimento. Il valore ex se abilitante. Ammissione con riserva.*

## **II**

*Illegittimità dei provvedimenti impugnati. Disparità di trattamento rispetto al decreto che ha disposto la partecipazione , con riserva, dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, rispetto al decreto impugnato che non consente interinalmente la partecipazione.*

## **III**

*Il valore abilitante, in Italia, dei titoli conseguiti nell'Unione Europea. La procedura di riconoscimento formalizza una situazione sostanziale pregressa.*

## **IV**

*Il decreto ministeriale è illegittimo in quanto prevede l'abilitazione quale requisito di accesso alla professione di docente mentre il legislatore interno ha eliminato l'abilitazione all'insegnamento tra i requisiti previsti per l'accesso ai concorsi ed il legislatore comunitario non ha mai contemplato l'abilitazione tra i requisiti previsti per lo svolgimento della professione di docente."*

**\*\***

Il Giudice della cautela non ha affrontato affatto in maniera specifica i motivi di ricorso.

In ogni caso l'ordinanza di rigetto propone una motivazione del tutto erronea e stringata in quanto afferma quanto segue:

*"...Considerato*

*- Che allo stato i ricorrenti non sono in possesso del titolo di*

*specializzazione in questione essendo in attesa del riconoscimento dello stesso da parte dell'Amministrazione;*

- *Che l'Amministrazione ha preannunciato il rigetto della richiesta di riconoscimento;*

- *Che il riconoscimento ha valore costitutivo..."*

## **I**

### **Omessa pronuncia.**

I ricorrenti, nel ricorso introduttivo, hanno chiesto l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia anche in riferimento alla seconda fascia aggiuntiva.

Il Tar Lazio, con l'ordinanza impugnata, non ha preso posizione sulle precise doglianze mosse dai ricorrenti.

Infatti, l'ordinanza impugnata, non si è occupata di definire il valore abilitante o meno dei titoli in possesso dei ricorrenti, limitandosi a chiarire la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Nel ricorso, gli istanti, hanno chiesto l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva.

Sul punto l'ordinanza è viziata da omessa pronuncia.

**Pertanto si eccepisce espressamente il vizio di omessa pronuncia e/o carenza di motivazione della impugnata ordinanza.**

Permangono allora i motivi di ricorso, che qui si ripropongono espressamente, già richiamati nel presente atto e avanzati nell'atto introduttivo, non scalfiti o confutati dalla "impalpabile" motivazione dell'ordinanza cautelare.

## **II**

***Illegittimità dell'ordinanza cautelare. Vizio di motivazione.***

L'ordinanza impugnata è illegittima.

Infatti il Tar si è limitato ad affermare che il Decreto Ministeriale impugnato consente soltanto l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva ai docenti abilitati all'insegnamento.

Così testualmente si legge nell'ordinanza impugnata:  
"...Considerato

- Che allo stato i ricorrenti non sono in possesso del titolo di specializzazione in questione essendo in attesa del riconoscimento dello stesso da parte dell'Amministrazione;

- Che l'Amministrazione ha preannunciato il rigetto della richiesta di riconoscimento;

- Che il riconoscimento ha valore costitutivo..."

Secondo il Tar, in altre parole, ai ricorrenti sarebbe preclusa qualsiasi forma di inserimento in ragione del DDG impugnato.

L'affermazione è erronea e contraria ai principi di accesso al pubblico impiego.

a) La domanda giudiziale avanzata dagli odierni appellanti non è relativa all'inserimento nella 2° fascia delle G.I., **bensì nella seconda fascia aggiuntiva.**

Ciò ha conseguenze giuridiche dirimenti.

Il diritto dei ricorrenti – di impugnare il Decreto oggetto del ricorso introduttivo - sorge proprio a seguito dell'emanazione del provvedimento impugnato laddove non considera abilitanti i titoli in possesso.

b) I ricorrenti vantano il diritto di impugnare il decreto dipartimentale laddove il Miur non considera i titoli in possesso dei ricorrenti abilitanti.

Il diritto all'impugnazione sorge proprio laddove il

provvedimento impugnato non prevede, in alcun passaggio, la possibilità per le parti istanti di inserirsi negli elenchi aggiuntivi.

I ricorrenti hanno azionato ricorso proprio a causa della condotta del Miur.

Accettando la tesi offerta dal Tar Lazio nell'ordinanza impugnata, i ricorrenti avrebbero la oggettiva impossibilità - per causa imputabile al Miur - di entrare nella 2° fascia aggiuntiva in quanto titolari di titolo il cui valore abilitante è *sub judice*.

La conclusione cui è giunto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è certamente erranea e svincolata dalle precise doglianze avanzate dai ricorrenti.

Tutto ciò premesso, in riforma dell'ordinanza impugnata, voglia il Consiglio di Stato condannare il Ministero dell'Istruzione ad inserire gli appellanti, proprio in quanto abilitati, nella 2° fascia delle G.I.

\*\*

### **Ma v'è di più.**

La motivazione del Tar si basa sulla consacrazione di plurime illegittimità dell'Amministrazione resistente.

Ed infatti, ad avviso del giudice della cautela, ai ricorrenti sarebbe precluso di accedere in seconda fascia in ragione del fatto che il Miur ha preannunciato il rigetto del riconoscimento del titolo estero.

Dimentica, il Tribunale, che ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 206/2007 non è ammesso, in alcun modo, un rigetto collettivo delle istanze o, peggio, preannunciare il rigetto dei riconoscimenti: anzi, il Ministero ha un obbligo giuridico, derivante dalla puntuale applicazione della norma di cui sopra, di verificare caso per caso la singola posizione di ciascun ricorrente al fine di attestare il possesso - o meno - delle capacità

professionali di ciascuno.

Il Ministero, in buona sostanza, non può violare la normativa di settore e non può, in alcun modo rigettare cumulativamente le istanze.

Dalla violazione di legge da parte del Ministero, il Tar ha fatto discendere il rigetto dell'istanza cautelare: in altri termini il Tar ha aggiunto una illegittimità ad un'altra.

Per completare, brevemente, il discorso occorre chiarire che

il Miur non ha evaso le istanze di riconoscimento nel termine ex lege previsto (120 giorni dal momento della presentazione della domanda);

i ricorrenti si sono trovati ad impugnare il silenzio dell'Amministrazione;

conseguentemente, a causa del mancato riconoscimento del titolo gli istanti non sono stati inseriti in seconda fascia aggiuntiva delle G.I.;

il Tar ha respinto l'ordinanza cautelare sul presupposto che il Miur ha preannunciato il rigetto del riconoscimento del titolo estero;

conseguentemente i ricorrenti si sono trovati nella oggettiva impossibilità di ottenere il riconoscimento del titolo estero e, conseguentemente, di essere inseriti in 2° fascia.

Né il Miur né il Tar hanno, in giudizio, chiarito che le singole istanze dei ricorrenti siano state rigettate eppure il presupposto del rigetto del titolo è stato rinvenuto proprio su tale presupposto.

Anche per tale motivo l'appello, in riforma dell'ordinanza, va accolto.

Per tutti gli altri motivi di ricorso, non affrontati dall'ordinanza cautelare e qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, ci si riporta al ricorso introduttivo (allegato e trascritto).

Tali motivi non hanno trovato riscontro alcuno o confutazione nella “stringata” ordinanza cautelare.

Da ciò il vizio di omessa pronunzia e l’espressa censura sotto il profilo del mancato esame alla ordinanza cautelare.

\*\*

### IL PERICULUM IN MORA

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, avendo il presente ricorso ad oggetto l’impugnativo di un bando di concorso per il reclutamento dei docenti, l’irreparabilità del pregiudizio è evidente laddove si consideri che il mancato inserimento nella 2° fascia aggiuntiva determina conseguenze gravi ed irreparabili in ordine all’inserimento nelle graduatorie di istituto utili per il conferimento di incarichi di supplenza.

Si chiede, stante le comprovate esigenze cautelari, di emanare provvedimento cautelare collegiale.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto,  
Voglia codesto ecc.mo Consiglio di Stato

reietta ogni contraria eccezione:

in riforma dell’ordinanza cautelare n. REG.PROV.CAU., n. 3018/2019, N. 3707/2018 REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019 del T.A.R. Lazio, sezione di Roma IIIa Bis, con cui è stata rigettata l’istanza cautelare nel ricorso R.G. 3707/2019 sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

*In via preliminare*

- in riforma della revocare l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR



Lazio – sez. IIIa bis n. REG.PROV.CAU., n. 3018/2019, N. 3707/2018 REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019 del T.A.R. Lazio, sezione di Roma IIIa Bis, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare nel ricorso R.G. 3707/2019, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo disponendo l'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, nella 2a fascia delle G.I. ovvero nella 2a fascia aggiuntiva, anche in coda rispetto ai docenti già inseriti, mediante l'adozione di ogni provvedimento cautelare ritenuto opportuno;

anche ordinando all'Amministrazione resistente di inserire tutti gli appellanti nella 2a fascia delle G.I. ovvero nella 2a fascia aggiuntiva, anche in coda rispetto ai docenti già inseriti, mediante l'adozione di ogni provvedimento cautelare ritenuto opportuno

Ai fini del pagamento del contributo unificato, trattandosi di appello cautelare, il contributo unificato non è dovuto.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliario;

B) Ordinanza cautelare TAR Lazio – sez. IIIa bis n. REG.PROV.CAU., n. 3018/2019, N. 3707/2018 REG.RIC., pubblicata il 24/05/2019 del T.A.R. Lazio, sezione di Roma IIIa Bis, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare nel ricorso R.G. 3707/2019.

1. Decreto impugnato;
2. Ricorso introduttivo;
3. Istanza fissazione udienza;
4. Procura alle liti.

Isola del Liri-Roma, 11 Luglio 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nella tabella annessa al ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato,

**SI CHIEDE**

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Isola del Liri-Roma, 26 Giugno 2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

**BONGARZO**  
**NE ANTONIO**  
**ROSARIO**

Firmato digitalmente  
da BONGARZONE  
ANTONIO ROSARIO  
Data: 2019.07.13  
09:28:16 +02'00'